

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 25/06/2020

FATTO

Il ricorrente, intestatario di sei buoni fruttiferi postale ordinari, appartenenti alla serie "Q/P", di seguito indicati:

- BPF Serie Q/P n. ***.617 di £ 1.000.000, emesso il 09.7.1986;
- BPF Serie Q/P n. ***.855 di £ 1.000.000, emesso il 03.9.1986;
- BPF Serie Q/P n. ***.313 di £ 5.000.000, emesso il 03.9.1986;
- BPF Serie Q/P n. ***.272 di £ 2.000.000, emesso il 22.9.1986;
- BPF Serie Q/P n. ***.967 di £ 1.000.000, emesso il 22.9.1986;
- BPF Serie Q/P n. ***.370 di £ 2.000.000, emesso il 05.11.1986;

riferisce di aver riscosso i suddetti titoli in data 23.1.2017 e il 24.1.2017.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

Chiede, inoltre, gli interessi legali dalla data di rimborso di ciascun buono fino al soddisfo.

Il ricorrente chiede, in conclusione: *"la corresponsione dei rendimenti dal 21° al 30° anno stampati a tergo dei titoli (...) di seguito elencati ed allegati al presente ricorso e contabilizzati nelle note contabili anch'esse allegate (...) chiede, inoltre la corresponsione degli interessi di mora al saggio legale sulle somme ancora dovute decorrenti dalle date di rimborso dei singoli BPF sino al soddisfo"*.

Costituitosi, l'intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *“con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale”* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (e cioè, *per il Buono in esame, al tasso del 12%*). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che il ricorrente *“sin dalla data del rilascio”* dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU *“nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Sostiene infatti che tali decisioni non hanno considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltretutto la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Soggiunge, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26 del 20 febbraio 2020, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, così *come* modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui *"consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso"*.

L'intermediario chiede pertanto *"che l'Ill.mo Collegio dell'Arbitro Bancario Finanziario adito, contrariis rejectis, rigetti il ricorso proposto [dal ricorrente], in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato"*.

In sede di repliche, il ricorrente, eccepita la tardività delle controdeduzioni presentate dall'intermediario, evidenzia che i sei BFP oggetto del presente ricorso sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del d.m. 13.6.1986 e che l'intermediario non ha modificato il rendimento originariamente previsto per gli ultimi dieci anni, con ciò ingenerando un legittimo affidamento sulla validità dei tassi di interesse riportati sui titoli.

Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, Il Collegio in limine non considera rilevante l'eccezione del ricorrente, in tema di tardività delle controdeduzioni, in quanto presentate successivamente ai termini regolamentari. Si evidenzia, a tale proposito, che detto termine è meramente ordinatorio e non decadenziale (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 20542/18).

Nel merito, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di sei BFP, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P".

Parte ricorrente contesta la mancata liquidazione dei buoni secondo le condizioni stampigliate sul retro, con particolare riferimento al periodo dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del citato Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Orbene, per quanto concerne i buoni in esame, l'intermediario ha utilizzato i moduli cartacei della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q/P, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, periodo in relazione al quale il ricorrente circoscrive la propria domanda.

A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017;

Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari n. 17893/2018; n. 1063/2019). L'orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P", oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI